



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG C.F.A. n. 14/2026

La Corte Federale d'Appello

riunita in modalità telematica mediante la piattaforma teams nella camera di consiglio del 13.5.2026, così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ai sensi del *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado [...]. g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all’appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale [...]*»

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l’impugnazione delle candidature*), lett. d) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITTS* del 23 e 24 maggio 2026, datato 6



maggio 2026 e presentato dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale resa in data 4.5.2026 nel procedimento R.G. T.F. n. 13/2026, con il quale è stato accolto il ricorso promosso da Giancarlo Tarchi avverso la declaratoria della Commissione di verifica dei poteri, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23.4.2026, di esclusione della sua candidatura a Consigliere Nazionale UITA.

FATTO E DIRITTO

In data 23.4.2026, veniva comunicata a Giancarlo Tarchi l'esclusione quale candidato alla carica di Consigliere Nazionale UITA in occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva da svolgersi nei giorni 23-24.5.2026 con la seguente motivazione: *«il candidato al momento della presentazione della candidatura aveva in corso una controversia giudiziaria con l'Ente definita successivamente in data 8 aprile u.s.»*.

In data 30.4.2026, Giancarlo Tarchi proponeva ricorso avverso la suddetta esclusione eccependo l'illegittimità di quest'ultima, deducendo la violazione dell'art. 16 comma 4 lett. e) dello Statuto UITA in quanto la controversia individuata dalla Commissione quale causa di esclusione non era stata promossa dal ricorrente in proprio ma quale Presidente della Sezione TSN di Empoli.

A supporto della propria tesi, il ricorrente richiamava il parere del Collegio di Garanzia dello Sport n. 7/2016. Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso rilevando che *«l'evocato parere n. 7/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport, reso sulla previsione dell'art. 7.4 dei Principi Fondamentali delle FSN e delle DSA, testualmente afferma: "[...] la valenza soggettiva della norma è ben delineata, per cui l'ineleggibilità/decadenza scatta solo nel caso in cui la controversia sia proposta da una persona fisica – per cui in presenza di controversia sollevata da una Federazione non si realizza la casistica di cui al comma 7 dell'art. 25 Statuto Fin -". Di tale condivisibile considerazione deve qui farsi uso, per affermare che è fondato l'assunto centrale e assorbente del ricorso. La citata controversia non concerneva la persona del qui ricorrente TARCHI Giancarlo, ma la Sezione TSN di Empoli di cui egli era presidente, e dunque non operava la ineleggibilità in questione: la quale, afferendo alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse, non può che concernere la persona dell'interessato e non uffici associativi che si trovi a occasionalmente ricoprire [...]»*.

Avverso la suddetta decisione, la Procura Federale promuoveva reclamo in data 6.5.2026 sulla scorta di tre motivi: i) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 commi 4 lett. e) Statuto UITA e dell'art. 7 Regolamento elettorale in quanto la controversia solo formalmente era riferibile alla Sezione ma, sostanzialmente, coinvolgeva anche la posizione del candidato, il quale non solo rappresentava l'ufficio associativo che ha assunto posizione processuale contro la UITA, ma, proprio in ragione della carica ricoperta, aveva certamente partecipato al processo decisionale che ha condotto all'intervento nel giudizio o, comunque, ne ha curato la rappresentazione all'esterno, con conseguente sussistenza del conflitto di interessi con l'Ente; ii) contraddittorietà della motivazione sulla prevenzione dei conflitti di interesse in quanto essa ha prima affermato che la causa di ineleggibilità è volta alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse e, poi, ha



escluso ogni rilievo alla controversia promossa o sostenuta dalla Sezione TSN di Empoli perché si tratterebbe di un ufficio associativo che il candidato si troverebbe ad "occasionalmente ricoprire"; iii) erronea applicazione del parere n. 7/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport il quale non legittima l'elusione della causa ostativa mediante l'agire attraverso un ente rappresentato dal candidato; iv) rilevanza del modulo di candidatura e della lex specialis elettorale che contemplava la dichiarazione di non avere controversie giudiziarie anche "quale membro di un organo delle Sezioni TSN".

I primi 3 motivi di reclamo possono essere trattati congiuntamente.

La decisione del Tribunale si è fondata sul parere n. 7/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport, reso sulla previsione dell'art. 7.4 dei Principi Fondamentali delle FSN e delle DSA, che ha valorizzato la circostanza secondo la quale la causa di ineleggibilità scatta solo nel caso in cui la controversia sia proposta da una persona fisica e non invece quando sia proposta da una Federazione.

Ad avviso della Procura, tale interpretazione non può operare quando la persona fisica agisca in veste di Presidente e legale rappresentante della Sezione che ha agito in giudizio contro la UITTS, utilizzando quindi lo schermo della persona giuridica per rimuovere il conflitto di interessi del rappresentante.

Tale ipotesi è stata, invero, presa in considerazione dal Collegio di Garanzia nel richiamato parere.

Il Collegio ha, infatti, precisato che la persona giuridica non può mai rappresentare il comodo schermo dietro cui trincerarsi per far valere interessi personali.

In particolare, ad avviso del Collegio *«Il problema dell'abuso della personalità giuridica si manifesta, infatti, laddove si usi l'esenzione dal diritto comune oltre i limiti in cui il legislatore ha previsto e voluto contenerla. In tutti questi casi, ogni qual volta, vale a dire, vengano meno i presupposti che giustificano le ragioni del privilegio normativo offerto dalla disciplina codicistica, la repressione dell'abuso della personalità giuridica importa inevitabilmente la disapplicazione della disciplina speciale prevista, ed il ritorno al diritto comune. Abusare della personalità giuridica, tecnicamente, significa godere della disciplina speciale in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l'applicazione: significa in altri termini, fruire dell'esenzione dal diritto comune oltre i limiti entro i quali il legislatore ha inteso contenerla [...]»*.

In particolare, il Collegio ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali della giustizia ordinaria, la quale ha individuato casi di abuso della persona giuridica nell'ipotesi di società costituita con socio unico o di società di capitali costituita al solo scopo di procurare ai soci il beneficio della responsabilità limitata e questi abbiano agito nel più assoluto disprezzo delle regole di organizzazione e funzionamento del tipo di società prescelto.

In definitiva *«La possibilità di fare appello all'abuso della personalità giuridica ed all'esigenza di superarne lo schermo si realizza, quindi, ogni qual volta la personalità giuridica sia ridotta a mero simulacro formale, comodo schermo dietro il quale si celano interessi specifici dei singoli. Si tratta di condotta che l'ordinamento sanziona perché contraria a quei doveri di correttezza e buona fede di cui si è*



discorso, con la conseguenza che, laddove si verifici questa eventualità, responsabile non potrà che essere il singolo, avuto riguardo al ruolo svolto. Ne consegue che, così come nel caso del diritto societario la condotta abusiva del socio conduce alla disapplicazione della disciplina speciale prevista ed il ritorno al diritto comune, anche nell'ordinamento sportivo, in presenza di una condotta che mostra di far uso della disciplina speciale in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l'applicazione, lo schermo della Federazione non può che cadere [...]».

In altre parole, ad avviso del Collegio di Garanzia, non è sufficiente la mera assunzione di una posizione processuale contrapposta a quella dell'Ente ma è necessario che quella posizione sia espressione di un abuso nei termini sopra descritti.

Al fine di stabilire, quindi, se, nel caso di specie, sia riscontrabile un abuso della personalità giuridica, occorre necessariamente avere riguardo alla controversia che vede coinvolta la Sezione presieduta dal reclamato.

La controversia di cui si discute è un ricorso al Tar Lazio-Roma proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del 13.02.2026 del Ministero della Difesa con il quale il Ministero ha prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno Avv. Walter De Giusti, nella parte in cui prevede che *“Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria; in particolare dovrà apportare le opportune modifiche statutarie, ivi comprese quelle volte ad armonizzare la duplice natura dell'Ente e ogni innovazione necessaria a garantire la corretta e sana gestione economica dell'Ente e delle Sezioni, rimuovendo altresì le previsioni statutarie non conformi alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, specie per quanto concerne limiti e durata dei mandati degli organi centrali e periferici dell'Ente”*.

In particolare, la Sezione TSN di Empoli ha dedotto in giudizio che non vi fosse alcuna necessità di procedere a modifiche statutarie quale condizione per lo svolgimento delle elezioni in quanto già in precedenza il Tar Lazio, con sentenza n. 18966/2025 aveva escluso in modo esplicito la sussistenza di qualsiasi contrasto tra la normativa statale e lo Statuto dell'UITTS.

Tale posizione, peraltro, non è stata assunta soltanto dalla Sezione TSN di Empoli ma è stata condivisa da decine di altre Sezioni TSN, dislocate sull'intero territorio nazionale, che sono intervenute nel medesimo giudizio unitamente alla Sezione presieduta dal reclamato.

Così descritto l'ambito della controversia, la Corte è dell'avviso che, nel caso in esame, non sia ravvisabile la fattispecie dell'abuso della personalità giuridica, essendo l'intervento della Sezione TSN di Empoli (peraltro precedentemente sottoposto ad approvazione del Consiglio direttivo) mera espressione dell'esercizio di un diritto, né, peraltro, è stato specificato quale sarebbe l'interesse personale di Giancarlo Turchi sotteso alla partecipazione della Sezione dallo stesso presieduta al menzionato giudizio al Tar.

In conclusione, quindi, non sussiste la causa di ineleggibilità ravvisata dalla Commissione.



Quanto, infine, al quarto motivo di reclamo, la Corte ritiene che, anche qualora si volesse ritenere che il modulo unilateralmente predisposto dall'UITTS per la presentazione della candidatura costituisca *lex specialis*, è pur sempre necessario che tra le fonti dirette a comporre la *lex specialis* vi sia un criterio gerarchico.

Pertanto, in caso di antinomia tra quanto previsto dallo Statuto UITTS e quanto riportato sulla modulistica dallo stesso predisposta, è il primo a dover prevalere sulla seconda, anche in considerazione della circostanza che impedire la candidatura a ogni membro di una Sezione che abbia una controversia pendente con la UITTS, determinerebbe una eccessiva compromissione del diritto all'elettorato passivo garantito dagli artt. 51 e 56 Cost.

Assorbito ogni altro motivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale respinge il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale del 4.5.2026.

Roma, 13.5.2026

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Ersilia Trotta

Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone